



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio Quarto*

Alle associazioni

Babel Film Festival  
BIA  
Biblioteca Gramsciana  
CAMPOS  
Consulta de su sardu de Sardara  
Lìngua Bia, Movidì  
Sardware  
Acadèmia de su sardu  
Domo de totus-Sassari  
Cobas Sardegna  
Iscandula  
ANS  
c/o [assembleasarda@pec.it](mailto:assembleasarda@pec.it)

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore della Pubblica Istruzione,  
Beni culturali, sport, spettacolo e informazione

Oggetto: Insegnamento curriculare lingua sarda. Moduli di iscrizione.

In riscontro alla nota di codeste associazioni del 5 gennaio 2022, inerente all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il sistema delle disposizioni normative che disciplinano la materia della tutela delle lingue minoritarie risulta estremamente ricco e definisce in modo preciso il riparto delle competenze dei diversi attori istituzionali chiamati a garantire l'utilizzo e la diffusione delle stesse nelle diverse realtà regionali.

Tale riparto è definito in via generale dalla Costituzione Italiana, che all'art. 117 individua la materia dell'istruzione quale oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, fatta salva l'autonomia delle Istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale.

La legge n. 482/1999 individua le Istituzioni scolastiche quali attori fondamentali nell'azione di apprendimento della lingua minoritaria all'interno dei diversi contesti regionali e locali, mentre riconosce allo Stato il compito di promuovere e valorizzare progetti nazionali e locali in materia.

L'art. 4, comma 5, della Legge n. 482/1999, inoltre, stabilisce che le famiglie comunicano all'Istituzione scolastica di interesse, al momento dell'iscrizione, la propria volontà di avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua minoritaria.

Con l'art. 4 del D.gs. 16/2016 il legislatore nazionale ha poi attribuito a quello regionale, funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 4 della citata Legge n. 482/1999 in materia di utilizzo delle lingue minoritarie, nel rispetto della legislazione nazionale e dell'autonomia delle medesime Istituzioni scolastiche.



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio Quarto*

La Regione Autonoma della Sardegna è intervenuta in materia attraverso l'emanazione della Legge regionale n. 22/2018, che riserva all'istruzione il Capo III (artt. 15 – 20).

Gli interventi di competenza della regione sono specificati in generale agli articoli 15 e 16 della succitata Legge Regionale n. 22/2018.

L'art. 16, comma 2 della Legge regionale n. 22/2018, in particolare, istituisce il comitato interistituzionale permanente per l'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche (Obreria pro s'imparu de su sardu), di cui fa parte anche il Direttore generale dell'U.S.R. per la Sardegna, con il compito di predisporre le linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività d'insegnamento delle lingue delle minoranze storiche.

L'art. 16, comma 3, lettera g) della legge regionale in parola, attribuisce all'Obreria il compito di definire, tramite le linee guida, le modalità di effettuazione della scelta delle famiglie e degli studenti di avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua minoritaria.

Con Delibera n. 47/67 del 24.09.2020, la Giunta regionale per la Sardegna ha approvato le linee guida di cui all'art. 16 della Legge regionale 22/2018 ed il relativo protocollo d'intesa tra il competente assessorato Regionale e questo U.S.R. per la Sardegna.

Dal quadro normativo sinteticamente riportato, emerge che nell'ambito della potestà legislativa statale, l'azione di questo U.S.R. afferisca alle attività di promozione e valorizzazione di progetti nazionali e locali, mentre collabora con la Regione per la Sardegna nell'ambito delle azioni di coordinamento delle Istituzioni scolastiche tramite l'Obreria pro s'imparu de su sardu.

L'iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato richiesto alle Istituzioni scolastiche di dotarsi di un modulo che consenta alle famiglie di esprimere la volontà di avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua minoritaria, può essere inquadrato all'interno del riparto di competenza sopra descritto.

Rientra nell'ambito delle attività di competenza delle Istituzioni scolastiche della Sardegna la raccolta delle manifestazioni di volontà delle famiglie e degli studenti, di avvalersi o meno dell'insegnamento della lingua minoritaria, nonché la predisposizione della relativa modulistica.

Tuttavia, come stabilito dall'4, comma 5, della Legge n. 482/1999, tale manifestazione di volontà può essere espressa dalle famiglie e dagli studenti anche tramite una mera comunicazione, prescindendo quindi dalla disponibilità di apposita modulistica (pur nel rispetto dei termini fissati per la produzione delle iscrizioni).

Lo scrivente assicura il proprio impegno a garantire, nell'ambito delle proprie competenze e nell'ambito degli organi istituzionali di riferimento cui appartiene, all'attuazione delle disposizioni normative inerenti alla diffusione della lingua minoritaria e la tutela delle minoranze linguistiche.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Feliziani